SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 10 maggio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI						ALLA PARTE SECONDA					
Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All' Estero	Abb. annuo	L. 400	Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All' Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200		» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100		» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8		Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo . . L. 100 Un fascicolo - Prezzi vari.	All' Estero	Abbonamento annuo . . . L. 200 Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel numero 23 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - pubblicato il 29 aprile 1944, nel comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella parte concernente la nomina del Sottosegretario di Stato alla Grazia e Giustizia, al rigo 3 della seconda colonna della pagina 150, deve intendersi « Lombardi » *anzichè* « Lombardo ».

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO

Con decreto in data 22 aprile c. a., S. M. il Re ha sulla proposta di S. E. il Presidente del Consiglio, incaricato il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri Maresciallo d'Italia, Cavaliere Pietro Badoglio, di reggere per interim il Ministero dell'Africa Italiana.

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 123.
Disposizioni provvisorie per le ammissioni all'Albo degli Appaltatori delle Imposte di Consumo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il T. U. 14 settembre 1931, n. 1175 per la Finanza Locale e successive modificazioni;
Vista la legge 30 novembre 1939, n. 1886;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'Interno
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino ad un anno dalla conclusione della pace, l'articolo 4 della legge 30 novembre 1939, n. 1886 è sostituito dal seguente:

« La Commissione di cui al precedente art. 2 è costituita con decreto del Ministro per le finanze ed è composta:

a) - del capo dei servizi per la finanza locale, presidente;

b) - di un funzionario del Ministero dell'Interno, di gruppo A, addetto al servizio dei Comuni, designato dal Ministro per l'Interno;

c) - di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, di gruppo A, addetto ai servizi della finanza locale designato dal Ministro per le finanze;

d) - di due esperti in materia di imposte di consumo, designati in numero triplo dal Consiglio Provinciale dell'Economia della Provincia in cui ha sede il Governo, e scelti fra il personale delle ditte appaltatrici delle imposte di consumo delle provincie liberate.

« Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario amministrativo dell'Amministrazione finanziaria di gruppo A ».

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative, per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le Finanze, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - JUNG

Visto *Il Guardasigilli*: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO-LEGGE 13 aprile 1944, n. 124.
Rimpatrio dei marittimi sbarcati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 363 e seguenti del Codice della Navigazione;
Visto il R. decreto-legge 27-12-1925, n. 2544;
Visto l'art. 18 della Legge 19-1-1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30-10-1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 1-11-1943, n. 4/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro della Marina d'intesa con i Ministri di Grazia e Giustizia, per le Finanze e per l'Industria, Lavoro e Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Agli effetti di cui agli articoli 363 e seguenti del Codice della Navigazione, quando il porto di arruolamento non possa essere raggiunto perchè in zona occupata dal nemico o perchè le comunicazioni ordinarie non siano ancora ristabilite, l'obbligo per l'armatore di corrispondere al marittimo sbarcato le spese per l'alloggio ed il mantenimento nonchè le altre previste dall'art. 364 del Codice della Navigazione, è limitato alla corresponsione per soli 15 giorni di una indennità pari alla retribuzione determinata ai sensi dell'art. 361 del Codice della Navigazione.

Art. 2

Nel caso citato dall'art. 1 ed entro il periodo di 15 giorni dalla data dello sbarco, se il marittimo ne faccia richiesta, deve essere rimpatriato in un altro porto o località da lui indicata purchè situata in zona liberata o raggiungibile con i mezzi normali e semprechè non vi sia aumento di spese a carico dell'armatore.

Art. 3

I marittimi che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 saranno iscritti d'ufficio al « Ruolo dei marit-

timi pronti per l'imbarco » di cui alle leggi 11 aprile 1941, n. 267 e 7 maggio 1942, n. 600 e ad essi sarà corrisposto l'assegno alimentare previsto dalle leggi predette, sino a quando non siano cancellati dal Ruolo

Art. 4

Nel caso di perdita di nave, per naufragio, rimane a carico dell'armatore, per un periodo non superiore comunque ai 40 giorni, la speciale indennità di disoccupazione prevista dal R. decreto-legge 27-12-1925, n. 2544.

Art. 5

Il presente decreto, che sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Il Ministro, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI - JUNG - CORBINO
DE COURTEN

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 14 aprile 1944, n. 125.

Modifica dell'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, sull'istituzione degli Enti Comunali di Assistenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 giugno 1937, n. 847;
Vista la legge 2 agosto 1943, n. 704;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111;
Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dell'Interno:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, è modificato come segue:

« L'Ente Comunale di Assistenza è amministrato da un comitato composto di cinque membri nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, di nove nei comuni con una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, di tredici negli altri.

I membri del Comitato sono nominati con deliberazione della Giunta Municipale, approvata dal Prefetto, e durano in carica quattro anni. Il Comitato nomina il presidente tra i suoi membri nella sua prima riunione ».

Art. 2

Non possono essere nominati membri del Comitato per l'amministrazione degli Enti Comunali di Assistenza coloro che, a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111 non possono essere nominati assessori municipali ad eccezione degli ecclesiastici e dei ministri di culto.

Art. 3

I nuovi comitati per l'amministrazione degli Enti Comunali di Assistenza devono essere costituiti entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 14 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE

Visto
Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 16 marzo 1944, n. 126.

Autorizzazione alla Scuola « Luigi Tanzi » di Mola ad accettare un legato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 maggio 1933, n. 878, col quale fu eretta in ente morale la Cassa Scolastica della Scuola Secondaria di Avviamento Professionale pareggiata — ora Regia — « Luigi Tanzi » di Mola e fu approvato il relativo statuto, nel quale fra gli scopi dell'ente è previsto l'acquisto di libri didattici per la biblioteca della predetta Scuola Tanzi;

Visto l'estratto del testamento pubblico rogato, in data 14 marzo 1942, dal Dott. Brunetti Vitantonio, notaio in Mola, col quale il sig. Capriati Sebastiano fu Nicola, deceduto il 17 marzo 1942, ha legato a favore della R. Scuola Secondaria di Avviamento Pro-

fessionale « Luigi Tanzi » di Mola uno stabile rustico in agro di Mola alla contrada Morticello o Finocchio di circa opere due o are 66,54, affinchè la rendita annuale fosse destinata all'acquisto di libri didattici per la biblioteca;

Vista la istanza in data 12 febbraio 1944, del Direttore della R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale « Luigi Tanzi » di Mola, presidente della Cassa Scolastica della stessa scuola, con la quale ha chiesto la autorizzazione ad accettare il predetto legato;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per la Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

La Cassa Scolastica della R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale « Luigi Tanzi » di Mola è autorizzata ad accettare il legato di uno stabile rustico in agro di Mola alla contrada Morticello o Finocchio di circa opere due o are 66,54, con l'obbligo di destinare la rendita derivante dal legato medesimo all'acquisto di libri didattici per la biblioteca della predetta R. Scuola.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 16 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

CUOMO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 4 maggio 1944

Autorizzazione ad acquistare terreno edificabile per costruire la nuova sede dell'Istituto « Vittorio Emanuele III ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del R. Istituto Tecnico Industriale « Vittorio Emanuele III » di Palermo, concernente l'acquisto di un terreno edificabile allo scopo di costruirvi la nuova sede dell'Istituto;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il R. Istituto Tecnico Industriale « Vittorio Emanuele III » di Palermo è autorizzato ad acquistare, al prezzo di lire un milione duecentoquattromila novecentonovantadue, il terreno edificabile di metri quadrati diciottomila circa con annessi immobili, sito in Palermo e confinante a sud con la via Duca della Verdura, a nord con la via Laurana, ad est con il prolungamento della via Guido delle Colonne, ad ovest con il prolungamento di via Pasquale Calvi, di proprietà dei signori Amato Michele ed altri.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 4 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

OMODEO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 28 aprile 1944.

Nomina del Commissario dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti gli articoli 11 e seguenti della legge 10 giugno 1937, n. 1266, con i quali viene costituito presso la Federazione Nazionale dei Consorzi per la viticoltura l'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose;

Visti i RR. decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, e 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle sedi periferiche dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose;

Decreta:

Art. 1

Il prof. Raffaele Pastore è nominato Commissario dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose, per provvedere alla temporanea amministrazione e gestione degli organi periferici dell'Ente, siti nel territorio liberato, fino a quando gli organi di amministrazione dell'Ente non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Ente e vi sostituisce gli organi di amministrazione previsti dagli artt. 11 e seguenti della legge 10 giugno 1937, n. 1266, esercitandovi tutti i poteri, che, ai sensi della legge stessa, spettano al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente, nonchè ai Comitati dei Consorzi per la viticoltura, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente.

Art. 3

Il presente decreto, che ha effetto dal 19 novembre 1943, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 28 aprile 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 30 aprile 1944.

Indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle amministrazioni centrali e pei locali adibiti ad uso di alloggio dei funzionari ed impiegati delle amministrazioni stesse che fruiscono di alloggi non requisiti.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il Testo Unico per la disciplina delle requisizioni, approvato con R. decreto 18 agosto, 1940, n. 1741;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 117;

Ritenuta la opportunità di determinare la misura delle indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle Amministrazioni Centrali e pei locali adibiti ad uso di alloggio dei funzionari ed impiegati delle dette Amministrazioni e di stabilire agevolazioni pei funzionari ed impiegati delle stesse Amministrazioni che fruiscono di alloggi non requisiti;

Decreta:

Art. 1

L'indennità mensile di requisizione dovuta dallo Stato per i locali adibiti ad uso di uffici delle Amministrazioni Centrali è fissata da ciascuna Amministrazione, sentito il parere del Ministero delle Finanze - Servizi tecnici erariali -, in base alle misure massime indicate nella annessa tabella A, e tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 57 del Testo Unico sulle requisizioni, approvato con R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741.

Art. 2

L'indennità mensile di requisizione, dovuta dallo Stato ed a carico delle rispettive Amministrazioni, per i locali adibiti ad uso di alloggio del personale delle Amministrazioni Centrali, che ha la sua residenza ordinaria fuori dell'attuale sede dei propri uffici, è stabilita nella misura indicata nell'annessa tabella A.

Art. 3

Al personale delle Amministrazioni Centrali che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo e fruisca di alloggio non requisito è concesso, a carico delle rispettive Amministrazioni, il rimborso del canone di affitto da esso corrisposto nelle misure indicate nell'annessa tabella B.

Art. 4

Il trattamento di cui agli articoli 2 e 3 è cumulabile con la indennità di missione ed è liquidato a favore degli aventi diritto, in base ai criteri relativi alle somministrazioni di alloggi risultanti dalla tabella C allegata al R. decreto 16 gennaio 1927, n. 374 su presentazione di una istanza in carta semplice, corredata dei documenti giustificativi, costituiti nel caso di cui all'art. 2 da una dichiarazione del dipendente statale, vistata dal capo dell'ufficio, dalla quale risultino i dati della requisizione e la durata della occupazione, e nel caso di cui all'articolo 4, dalla quietanza del locatore.

La istanza ed i documenti giustificativi devono presentarsi alla Amministrazione alla quale appartiene il dipendente statale che ha fruito dell'alloggio.

Qualora l'alloggio sia stato fruito per un periodo inferiore ad un mese, il relativo indennizzo verrà ragguagliato al numero dei giorni della effettiva occupazione.

Art. 5

Il presente decreto, che ha effetto dal 1 gennaio 1944, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 30 aprile 1944.

BADOGLIO

Tabella A

Indennità mensile di requisizione, comprensiva di ogni somministrazione, dovuta per i locali adibiti ad uso di uffici delle Amministrazioni Centrali o ad uso di alloggio del relativo personale.

1) - *Appartamenti vuoti completi,*
- con impianti bagno e riscald. L. 130 a vano
- con impianto bagno e senza impianto riscaldamento . . . L. 115 a vano
- senza imp. bagno e riscald. L. 100 a vano

2) - *Appartamenti mobiliati completi*
- con impianti bagno e riscald. L. 200 a vano

— con impianto bagno e senza impianto riscaldamento . . . L. 180 a vano
— senza imp. bagno e riscald. L. 160 a vano

3) - *Camere mobiliate isolate*

a) - *Appartamenti forniti di impianti bagno e riscaldamento*
— camera con un letto . . . L. 450
— camera con due letti . . . » 575
— camera con tre letti . . . » 700

b) - *Appartamenti con impianto bagno e senza impianto riscaldamento*
— camera con un letto . . L. 350
— camera con due letti . . . » 475
— camera con tre letti . . » 600

c) - *Appartamenti senza impianti bagno e riscaldamento*
— camera con un letto . . . L. 275
— camera con due letti . . . » 390
— camera con tre letti . . . » 500

IL CAPO DEL GOVERNO
BADOGLIO

Tabella B

Quota mensile di rimborso al personale delle Amministrazioni Centrali per spese alloggio non requisito

1) Personale di gruppo A, dei gradi VI e superiori e personale estraneo all'Amministrazione, equiparato agli effetti della ind. di missione L. 450
2) Personale di gruppo A, dei gradi XI al VII e di gruppo B di qualunque grado e personale estraneo all'Amministrazione, equiparato agli effetti dell'indennità di missione . . . L. 350
3) Personale di gruppo C, personale subalterno, personale non di ruolo, ecc. . . . L. 275

IL CAPO DEL GOVERNO
BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 5 maggio 1944.
Nomina del Commissario dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 13 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, col quale l'Istituto della gente di mare « Principe di Piemonte » viene riconosciuto quale ente morale;

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1003, che approva il regolamento per l'amministrazione, contabilità e vigilanza degli Istituti Nazionali per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1044, che approva il regolamento per la esecuzione della legge 18 luglio 1917, n. 1143;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1917, n. 2144, modificato col R. decreto 1 novembre 1928, che approva lo statuto dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte »;

Visti i RR. decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8/B e 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere all'amministrazione dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte » nel territorio liberato;

Decreta:

Art. 1

L'Ammiraglio di divisione in ausiliaria Guido Calleri di Sala è nominato Commissario dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte » per provvedere alla temporanea amministrazione e gestione dell'Ente nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Ente e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione previsti dall'art. 5 dello statuto, approvato con decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1917, n. 2144, e modificato con R. decreto 1° novembre 1928, esercitandovi tutti i poteri che ai sensi dello statuto medesimo spettano agli organi stessi, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente e ad ogni altro che possa essere allo stesso affidato.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 5 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. INTERMINISTERIALE 19 aprile 1944.
Estensione della indennità di disagiata residenza al personale degli Uffici giudiziari della Sardegna sfollati in sedi disagiate.

IL GUARDASIGILLI
Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia
di concerto
CON IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che approva il testo dell'Ordinamento giudiziario;

Visto l'art. 3 del decreto Ministeriale 3 febbraio

1941, che attribuisce ai magistrati addetti a talune sedi giudiziarie, dichiarate di disagiata residenza, un ulteriore premio di operosità;

Ritenuta la necessità di estendere la predetta indennità speciale di disagiata residenza ai magistrati degli uffici giudiziari temporaneamente trasferiti, per sfollamento, in località della Sardegna dichiarate sedi giudiziarie disagiate e indicate nella tabella annessa al decreto ministeriale 3 febbraio 1941, determinandone la misura per i gradi non contemplati nel suindicato decreto Ministeriale; e di concedere uno speciale premio di operosità al personale di cancelleria, di segreteria e subalterno dei predetti uffici;

Decreta:

Art. 1

Ai magistrati degli uffici giudiziari temporaneamente trasferiti, anche per sfollamento, in località della Sardegna dichiarate sedi giudiziarie disagiate e indicate nella tabella annessa al decreto Ministeriale 3 febbraio 1941, è dovuta, con decorrenza dal giorno del trasferimento degli uffici e per tutto il tempo di permanenza degli stessi nella sede disagiata, la indennità speciale di disagiata residenza di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1941, nella seguente misura:

Grado 3° — Primi Presidenti e Procuratori Generali di Corte di Appello L. 7000 lorde annue;

4° — Consiglieri o Sostituti Procuratori Generali di Corte Suprema di Cassazione con funzioni di Presidente o di Avvocato Generale di Sezione di Corte di Appello; di Presidente di Tribunale o di Procuratore del Re, L. 6000 lorde annue;

5° — Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte di Appello con funzioni di Presidente di Tribunale o di Procuratore del Re, L. 6000 lorde annue;

5° — Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte di Appello — Primi Pretori — L. 6000 lorde annue;

6° — Giudici, Sostituti Procuratori del Re e Pretori, L. 4000 lorde annue;

7° — Giudici, Sostituti Procuratori del Re e Pretori, L. 4000 lorde annue;

8° — Giudici, Sostituti Procuratori del Re e Pretori L. 4000 lorde annue;

9° — Aggiunti giudiziari, L. 2000 lorde annue.

Art. 2

Ai cancellieri e segretari giudiziari, agli aiutanti di cancelleria e segreteria, ufficiali giudiziari e personale subalterno appartenenti agli uffici sopramenzionati è dovuto, per il periodo innanzi indicato, uno speciale premio di operosità, nella misura di lire 1800 annue lorde.

Dato a Salerno, il 19 aprile 1944.

CASATI - JUNG

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.
Sblocco delle profumerie alcooliche.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 novembre 1940, n. 1770;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge con modificazioni, con la legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 3 dicembre 1942, sul divieto della fabbricazione e vendita delle profumerie alcooliche;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, concernente lo sblocco degli alcooli e l'istituzione di un diritto era riale.

Decreta:

Art. 1

Sono abrogate le disposizioni concernenti il divieto di fabbricazione e vendita delle profumerie alcooliche di cui al decreto Ministeriale 3 dicembre 1942.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Vietri sul Mare, 3 maggio 1944.

IL MINISTRO
DI NAPOLI

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.
Scioglimento dei Comitati provinciali per la caccia

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 82 del T. U. delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto-legge 5 giugno 1939, n. 1016;

Considerate le difficoltà di convocare, da parte dei presidenti, i componenti dei Comitati Provinciali della Caccia, secondo quanto previsto all'art. 82 del precitato T. U.;

Decreta:

Art. 1

I Comitati Provinciali della Caccia sono sciolti.

Art. 2

In ciascuna Provincia il Capo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, assumerà le funzioni di Commissario straordinario del Comitato Provinciale della Caccia, e dovrà provvedere all'adempimento dei compiti previsti dall'art. 83 del T. U. sopracitato.

Art. 3

Ogni altra disposizione vigente in materia è abrogata.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 3 maggio 1944.

IL MINISTRO

GULLO

TESTI VITTORIO *gerente*

M. Spadafora Linotypografia — Salerno